

## TORNATA DEL 2 GIUGNO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONÉ MANNO.

**SOMMARIO.** Composizione degli uffici — Relazione sul progetto di legge per un'imposta sui crediti fruttiferi — Seguito della discussione sul progetto di legge per la privativa postale — Aggiunta dell'ufficio centrale all'articolo 36 — Adozione dell'articolo 36, dell'aggiunta e degli articoli 37 e 38 — Articolo 39 — Proposta soppressiva del commissario regio — Emendamenti dei senatori Vesme e Sauli — Approvazione dell'emendamento del senatore Vesme — Reiezione dell'emendamento del senatore Sauli — Sugli emendamenti dell'ufficio centrale parlano i senatori Cristiani, Fraschini, Sclopis, De Fornari, Di Pollone e Cristiani — Reiezione del sottoemendamento dell'ufficio centrale e della proposta sospensiva del senatore De Fornari — Adozione dell'emendamento del senatore Sclopis — Reiezione della proposta del commissario regio — Adozione dell'articolo 39 — Articolo 40 — Osservazioni dei senatori De Cardenas e Cibrario — Approvazione dell'articolo 40 — Articolo 41 — Emendamento del senatore Vesme — Considerazioni dei senatori Alfieri, Di Pollone, Cibrario e Di Collegno Giacinto — Approvazione dell'emendamento del senatore Vesme e degli articoli 41 e 42 — Articolo 43 — Considerazioni dei senatori Di Benevello, Di Pollone, Sclopis, Cibrario e del commissario regio — Adozione dell'emendamento del senatore Vesme e degli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 — Articolo 48 — Adozione dell'emendamento del senatore Cristiani e degli articoli 48, 49 e 50 — Articoli 51, 52 e 53 — Osservazioni del senatore Sclopis — Adozione degli articoli 53 al 68 e della legge.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

**MAESTRI**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

**PRESIDENTE.** Si dà conoscenza al Senato della tratta dei nuovi uffici bimestrali, fatta in adunanza privata.

**MAESTRI**, segretario, ne dà lettura :

**UFFICIO I.** — Gattino — Provana del Sabbione — Balbi Piovra — Di Collegno — De Sonnaz — Piazza — Colli — Moreno — Di Pamparato — S. A. R. il principe Eugenio — Di Montezemolo — Giulio — Ricci — Di Rorà — Di Breme — Pallavicino Mossi — Nigra.

**UFFICIO II.** — Massa Saluzzo — Plana — Aporti — Di Villamarina — Colla — Musio — Malaspina — Colter — Fantini — Bermondi — De Cardenas — Des Ambrois — Prat — Alfieri di Sostegno — Sauli — Lazzari — Gioia.

**UFFICIO III.** — Serra — Galli — Della Marinora — Della Planargia — De Fornari — Di Collegno Giacinto — Jacquemond — Deferrari — Demargherita — Quarelli — Franzini — S. A. R. il duca di Genova — Pallavicini Ignazio — Bava — Sclopis — Cantù — Cristiani.

**UFFICIO IV.** — Marioni — Blanc — Di Benevello — Ambrosetti — Chiodo — Dalla Valle — Di Vesme — Serventi — Riberi — Maestri — Cibrario — Di Calabiana — Di Bagnoletto — Moris — Mosca — Di Colobiano — Gattinara.

**UFFICIO V.** — Di Saluzzo Annibale — Pinelli — Regis — Albini — Maffei di Boglio — Colla — Di Saluzzo Alessandro — Fraschini — Doria — Di Castagnetto — Di Pollone — Siccardi — Della Torre — Di San Marzano — D'Azeglio — Stara — Tornielli.

**PRESIDENTE.** Si dà lettura di una domanda di congedo del senatore Malaspina.

**MAESTRI**, segretario, legge la lettera.

**PRESIDENTE.** Chi acconsente al congedo voglia levarsi.

**SAULI.** Il Senato non è in numero.

SESSIONE 1851 — SENATO DEL REGNO — Discussioni 93

### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SUI CREDITI FRUTTIFERI.

**PRESIDENTE.** Essendo informato che è pronto il rapporto sopra il progetto di legge sui crediti fruttiferi, invito il senatore Cibrario a darne lettura. (Vedi vol. Documenti, pagina 275).

**CIBRARIO**, relatore, legge la detta relazione.

**PRESIDENTE.** Questo rapporto sarà dato alle stampe e quindi distribuito ai signori senatori.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PRIVATIVA POSTALE.

**PRESIDENTE.** La discussione del progetto di legge che è all'ordine del giorno si era fermata all'articolo 36 ministeriale, il quale fu trasmesso all'ufficio centrale, onde facesse qualche studio sulle modificazioni proposte. Invito dunque il relatore dell'ufficio medesimo a volerci far conoscere le sue conclusioni.

**DI POLLONE**, relatore. Sul chiudersi della precedente tornata facevasi qualche osservazione sulle parole *nelle pena anzidette incorrono*, che danno principio all'articolo 36.

L'ufficio centrale domandò al Senato di volergli rinviare quest'articolo, non tanto perchè fosse da studiarsi il senso di queste parole, quanto perchè credeva di dover coordinare una disposizione precedente relativa all'articolo 3, nel quale, variandosi la disposizione concernente i passeggeri ed i marinai, era necessario metterla in correlazione con quanto stabilisce il secondo paragrafo di questo stesso articolo.

Quanto alla prima difficoltà, l'ufficio centrale non crede che possa veramente sussistere di fatto, mentre nelle parole « nelle pene anzidette incorrono pure le persone designate negli articoli 4 e 5, » si contengono precisamente le pene stabilite agli articoli 33, 34 e 35. Quindi l'ufficio centrale non vi propone a tal riguardo di variare l'articolo, ma di adottarlo anzi come vi fu presentato.

In quanto all'aggiunta indicata egli ritiene doversi proporre un paragrafo addizionale, pel motivo che essendo i passeggeri e i marinai di bordo stati obbligati a consegnare le lettere, i pieghi ed altri oggetti di privativa postale non più all'ufficio di sanità, ma bensì al capitano od al padrone prima di scendere a terra, ne nascerebbe la conseguenza che, qualora si ricusassero alla consegna, nessuna pena è comminata contro l'infrazione. Onde, a compiere l'articolo, l'ufficio centrale ha l'onore di proporre al Senato il seguente paragrafo in aggiunta:

« Se però gli uomini dell'equipaggio e passeggeri avranno ricusato di fare la rimessione prescritta dall'articolo 5, o Pavranno fatta inesatta ed infedele, nell'uno e nell'altro caso essi incorreranno nelle relative pene di sopra stabilite, dalle quali andranno per ambi i casi suddetti esenti i capitani e padroni di bastimento. »

**PRESIDENTE.** Trattandosi d'aggiunta la quale può stare coi due precedenti paragrafi, io credo dover mettere in primo luogo ai voti il primo paragrafo.

Chi intende approvarlo voglia alzarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti il paragrafo secondo.

Chi lo adotta s'alzi.

(È approvato.)

Leggo ora l'alinea proposto dall'ufficio centrale. (Vedi sopra)

**DESPINE, commissario regio.** Je demande la parole pour dire que j'adhère au nom du Gouvernement à la proposition de la Commission.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il terzo paragrafo.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Quindi l'articolo 36 intero, cioè 35 dell'ufficio centrale.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 37 (36). Indipendentemente dalle pene stabilite nell'articolo 33 precedente, il contravventore è tenuto al pagamento dei diritti dovuti sulle lettere o pieghi, giornali, gazette, od altre lettere periodiche trasportati in frode. »

L'ufficio centrale modificava quest'articolo nei seguenti termini:

« Indipendentemente dalle pene stabilite nell'articolo 32 il reo è tenuto al pagamento dei doppi diritti di tassa delle lettere o pieghi, giornali, gazette od altre opere periodiche trasportate in frode. »

Chi approva l'articolo 36 dell'ufficio centrale, voglia alzarsi. (È approvato.)

Leggo l'articolo 38 (37):

« Incorre nella multa in secondo grado, conseguentemente alla pena del carcere di terzo grado, a norma degli articoli 62 e 67 del Codice penale, chi, non avendone il diritto, apre le valigie, sacchi o pacchetti di lettere consegnati all'amministrazione delle poste. »

Quest'articolo veniva dall'ufficio centrale modificato nel seguente modo:

« Incorre nella multa da lire 100 a 250 congiuntamente alla pena del carcere da tre a sei mesi chi, non avendone il

diritto, apre le valigie, sacchi o pacchetti di lettere consegnati all'amministrazione delle poste. »

Chi intende ammettere l'articolo 37 dell'ufficio centrale voglia levarsi.

(È adottato.)

« Art. 39. L'impiegato delle poste, il quale, tranne i casi preveduti dall'articolo 11, apre o lascia aprire qualche lettera o piego consegnato alla posta, incorre nella pena del carcere non minore di un anno, estensibile ad anni due; e nel caso di soppressione della lettera o piego, incorre anche nell'interdizione dai pubblici uffici. »

« In nessun caso potrà servire di scusa un ordine superiore. »

**DESPINE, commissario regio.** Je demande la parole.

**PRESIDENTE.** La parola è al commissario regio.

**DESPINE, commissario regio.** Je propose au Sénat la suppression du dernier paragraphe de l'article 39; car le cas dont il s'agit est déjà prévu par l'article 107 du Code pénal, qui applique à celui qui donne l'ordre la même peine que celle qui est appliquée à celui qui l'exécute. En conséquence, il ne se trouvera personne qui voudra donner un ordre semblable. Si on voulait adopter cette disposition pour mettre en garde les fonctionnaires, il me semble qu'elle devrait faire partie plutôt d'un décret royal que d'une loi. Par ces motifs, je demande la suppression du paragraphe auquel je fais allusion.

**DI POLLONE, relatore.** L'osservazione testè fatta dal commissario regio non era sfuggita all'ufficio centrale: egli ha esaminato maturamente se doveva proporre al Senato questa modificazione come l'ha ora accennata il commissario regio; ma pensò unanime che non era il caso di questa separazione, mentre considerava qui, non i complici, ma il motivo di scusa per l'impiegato che avrebbe fallito in seguito all'influenza d'un suo superiore.

Quindi non ha creduto che fosse applicabile la disposizione testè citata, che non vi fosse cioè analogia colla quistione testè eccitata dal signor commissario regio. Invece ha opinato, nell'esame a cui si è dedicato questa mattina, che gli era sfuggita un'altra osservazione sull'istesso articolo, ed è quella, dove dice nell'ultimo alinea *incorre anche nell'interdizione dai pubblici uffici*: le parve che quell'*anche* era una gravazione di pena troppo forte; mentre l'interdizione dai pubblici uffici è pena così grave, che si applica per crimini, e che pare sufficiente onde punire quel prevaricatore che se ne rendesse meritevole, senza aggiungervi la pena del carcere comminata come di sopra.

Quindi, a nome dell'ufficio centrale, ho l'onore di proporre al Senato di sopprimere la parola *anche*. In quanto alla proposizione del commissario regio si rimette interamente alla saviezza del Senato stesso.

**VESME.** Nell'articolo 10 alle parole che prima esistevano « l'amministrazione delle poste deve vegliare severamente, acciocchè non venga da chicchessia presa cognizione del contenuto delle lettere, » furono sostituite queste altre: « che le lettere non vengano aperte nè in qualunque modo sia presa cognizione delle medesime. Invece nel presente articolo non si contempla che l'aprimiento delle lettere: chiedo al relatore dell'ufficio centrale se non convenga di rendere più chiara e più esatta l'espressione di quest'articolo, esprimendovi direttamente ambedue i casi. »

**DI POLLONE, relatore.** A nome dell'ufficio centrale aderisco alla proposta aggiunta del senatore Vesme.

**SAULI.** Bisognerebbe però che formolasse le parole in cui intende sia concepita questa clausola.

**VESME.** Mi rimetto all'ufficio stesso.

**STANA.** Si può dire « od in qualunque modo lascia prendere cognizione del loro contenuto. »

**PRESIDENTE.** (Al senatore Vesme) Accetta?

**VESME.** Accetto.

**STANA.** Così facendo uso degli stessi termini contenuti nell'articolo citato dall'onorevole senatore Vesme lo metteremo in armonia col medesimo.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Sauli.

**SAULI.** Io chiederei la soppressione dell'ultima linea del paragrafo I « incorre anche nell'interdizione dai pubblici uffici. »

Questa pena è la più grave che venga comminata dal Codice penale. Essa riflette i crimini, laddove qui si tratta di un semplice delitto. Mi pare quindi che sia abbastanza punito colla pena del carcere estensibile ad anni due.

**DI POLLONE, relatore.** È scientemente che l'ufficio centrale ha proposto al Senato di conservare questa gravissima pena, considerando con quanta gelosia debba essere tutelato il segreto delle lettere, e tanto più pensando come un ufficiale di posta abbia facilità e mezzo di violare questo segreto delle lettere, se non è contenuto in prima dal suo dovere e dall'onore, ed in seguito dalla gravità della pena che lo colpirebbe.

L'ufficio centrale mantiene perciò la proposta da esso fatta.

**PRESIDENTE.** Chieggo al senatore Sauli se persiste nella sua proposta.

**SAULI.** Persisterei...

**PRESIDENTE.** Chiederò allora al Senato se v'è chi l'appoggia.

Chi intende appoggiare la proposta Sauli di sopprimere cioè l'alinea con cui si commina l'interdizione dai pubblici uffici voglia levarsi.

(È appoggiato.)

Se non v'è chi chiegga la parola metterò ai voti separatamente i tre emendamenti fatti su quest'articolo.

Il primo emendamento consiste nell'aggiungere alla menzione di coloro che aprono o lasciano aprire qualche lettera, anche coloro i quali lasciano prendere cognizione del contenuto.

Questo emendamento, proposto dal senatore Vesme, venne accettato dall'ufficio centrale.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Il secondo emendamento, nell'ordine logico della discussione, sarebbe quello del senatore Sauli, il quale non ammette in nessun caso la pena dell'interdizione dai pubblici uffici...

**CERRAMIO.** Bisognerebbe surrogarne un'altra.

**SAULI.** Vi ha il carcere non minore di un anno.

**PIREZZA.** Faccio osservare che pel caso di soppressione di un piego non ci sarebbe quella pena... (Interruzione)

Non ne verrebbe stabilita alcuna, sopprimendo semplicemente le ultime parole dell'articolo.

**PRESIDENTE.** La portata dell'emendamento Sauli si è che tutto intero quell'inciso che dice:

« E nel caso di soppressione della lettera o piego incorre anche nell'interdizione dai pubblici uffici, » sarebbe tolto...

Una voce. (Interruendo) Ma allora non vi sarebbe più pena per quella colpa.

**STANA.** L'intenzione dell'autore credo non sia di togliere tutta la pena per quelle colpe.

**PRESIDENTE.** L'intenzione dell'autore ha potuto ben essere tale; ma allora egli avrebbe dovuto presentare non una proposta negativa di soppressione, ma aggiungere anche

una proposizione positiva del supplemento a darsi alle parole cancellate.

Intanto io non posso mettere ai voti altro che la soppressione da lui chiesta.

**DI POLLONE, relatore.** Pregherei il Senato, qualora fosse nell'intendimento di adottare l'abolizione di questa pena, di volere riservare all'ufficio centrale la facoltà di proporre un'altra che fosse più in analogia a questo desiderio, senza del che rimarrebbe una lacuna nella legge.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti allora la sola soppressione della pena dell'interdizione dai pubblici uffici, salvo nel caso che il Senato adotti questa proposizione di surrogare altre pene.

Chi adotta questa soppressione voglia levarsi.

(Il Senato rigetta.)

**MAESTRI.** Dimando uno schiarimento all'ufficio centrale: intende esso di applicare due pene?

**DI POLLONE, relatore.** Una sola.

**MAESTRI.** Allora aderisco.

**CRISTIANI.** Mi pare che, considerando l'interdizione dai pubblici uffici come una pena principale, qualora si sopprimesse la parola anche, avverrebbe forse, cosa a cui l'ufficio centrale non avrà badato, che la cognizione di quel reato non apparterebbe più ai tribunali di prima cognizione, ma ai magistrati di Appello; perchè la pena dell'interdizione dai pubblici uffici essendo pena criminale, rimane necessariamente di competenza dei magistrati d'Appello.

Ora le disposizioni penali degli altri articoli non si riferiscono mai che a contravvenzioni o reati di competenza, o dei giudici di mandamento, o dei tribunali di prima cognizione; onde vi sarebbe qui complicazione.

Prima io credeva che la parola anche fosse giustissima, ma forse non aveva bene calcolata l'espressione d'interdizione dai pubblici uffici; io credeva che si trattasse bensì di una di quelle pene accessorie indicate dal Codice penale, l'interdizione, cioè, e la sospensione da un esercizio determinato.

Io ben comprendo che quell'impiegato il quale si è fatto lecito di commettere una colpa della gravità di quelle contemplate in quest'articolo debba essere interdetto dal poter più oltre esercitare il suo impiego; ma veramente lo trovo poi esuberantissima la pena dell'interdizione da qualunque esercizio di un pubblico ufficio.

Dunque riterrei che si lasciasse la parola anche, ma invece di dire « interdizione dai pubblici uffici, » si dicesse: « interdizione dall'esercizio del suo impiego. »

**FRASCHINI.** L'articolo 270 del Codice penale dispone che l'aprimiento di una lettera o piego sigillato, o la soppressione di lettere o di pieghi fattasi deliberatamente, saranno puniti con multa estensibile a lire 800, ed eziandio col carcere estensibile ad un anno secondo le circostanze, salvo (soggiunge l'articolo) le pene maggiori che fossero stabilite da leggi speciali riguardo agli impiegati delle regie poste.

La soppressione di una lettera o di un piego fatta da un impiegato delle regie poste, io la considero un fatto gravissimo, e ben più grave di quello che possa imputarsi ad un estraneo all'ufficio medesimo: ciò certamente non ha bisogno di prove.

Ma questo fatto può commettersi non deliberatamente; forse l'impiegato delle regie poste per inavvertenza può perdere una lettera; io credo che questo caso è possibile, e desidererei perciò che all'articolo della legge che discutiamo si aggiungesse la parola deliberatamente: allora certamente è un reato, ed un reato gravissimo. Resta ora a vedere... (Disbiglio)

**SCLOPIS.** Domando la parola.

**FRASCHINI.**...se la pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, che la Commissione propone sia realmente adeguata a questo genere di reati, ed io veramente, quando si aggiungesse la parola *deliberatamente* (e forse mi si vorrà dire: un impiegato non può che deliberatamente sopprimere una lettera od un piego) potrei crederla conveniente, sebbene creda più efficace una pena corporale, perchè io penso che colui il quale si determina a sopprimere una carta, tema piuttosto la pena del carcere che non la pena dell'interdizione dai pubblici uffizi. Epperò proporrei di estendere la pena del carcere a quella di due anni interi, ed alla interdizione dai pubblici uffizi sostituirei quella della sospensione dai medesimi. Credo che allora si avrebbe una gradazione di pena, e si eviterebbe di portar il procedimento davanti il magistrato d'Appello. I casi che sono previsti dagli articoli successivi sono per se stessi di competenza della Corte criminale; ma quello dell'apertura, e della soppressione di una lettera o piego, il Codice penale non la considera che come un reato di polizia correzionale, e per conseguenza non parmi che si debba cambiarne il carattere.

Io propongo adunque che questa parte dell'articolo sia redatta nel modo seguente: « E nel caso di soppressione della lettera o piego incorre nella pena di anni due di carcere, o nella sospensione dai pubblici uffizi. »

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Sclopis.

**SCLOPIS.** Io credo che convenga, per deliberare accuratamente su questa materia, ben distinguere l'economia della penalità di questa legge.

Le disposizioni dell'articolo 39 sono una conseguenza di altra disposizione morale e provvida che consacra l'inviolabilità del segreto delle lettere: vediamo adunque come si debba provvedere in esecuzione ed in coordinazione di questo principio. L'impiegato delle poste (si dice) il quale, tranne i casi preveduti dall'articolo 11, apre o lascia aprire qualche lettera o piego consegnato alla posta, incorre nella pena del carcere non minore di un anno estensibile ad anni due. Qui suppone due casi: l'uno riguarda colui che apre, l'altro quello che lascia aprire; son due casi di natura assai dissimile l'uno dall'altro: perchè nel caso di colui che apre vi è la imputabilità diretta, vi è la malizia determinata, e nel caso di chi lascia aprire possono concorrere molte circostanze attenuanti, a tal che si debba addivenire ad una diminuzione di pena; e per questo io lodo il progetto, il quale lascia una gradazione nelle pene, vale a dire determina una pena non minore di un anno ed estensibile a due.

Io però ammetterei un punto di partenza ancora più remoto, e direi da sei mesi estensibile ad un anno, perchè vorrei lasciare aperto l'adito, onde a quella mancanza, la quale non portasse con sé un grado di vera malizia, il giudice non fosse costretto di applicare la pena maggiore. Il terzo caso poi riflette colui il quale sopprime una lettera o piego.

Io comincio per osservare che la parola *soppressione* nella terminologia legale indica sempre soppressione per atto deliberato; si dice soppressione di stato, soppressione di parto, dunque si vuol indicare quell'atto malizioso per cui si sottrae un oggetto, onde non possa esistere come dee esistere legalmente; io quindi non sarei tanto sollecito di apporre la parola *deliberatamente*, poichè altro è il concetto del Codice penale, altro il concetto di una legge particolare; il Codice penale deve necessariamente abbondare di gradazioni nello stabilire le pene, affinchè la moralità dell'atto sia più estesamente dichiarata; qui invece, perchè abbiamo già il precedente del Codice penale, mi pare che usando la parola *sop-*

*pressione*, noi mettiamo tutto quello che si può desiderare, nè lasciamo sicuramente dubbiosa l'applicazione della pena.

Si dice poscia: *incorre anche nell'interdizione dai pubblici uffizi*. L'interdizione dai pubblici uffizi, come è noto a tutti, è una pena gravissima; il Codice penale ha provveduto a che questa pena fosse attenuata nell'applicazione; esso ha perciò stabilito all'articolo 44 che l'interdizione dall'esercizio di una carica od impiego, da una determinata professione, od altro, rende il delinquente incapace di esercitarla per l'avvenire. Ha dunque contemplato il caso in cui uno non possa più esercitare un ordine di funzioni, ma non lo fa soggiacere all'interdizione generale dall'esercizio dei pubblici uffizi.

Quindi pare a me essere più conveniente che invece dell'interdizione dai pubblici uffizi, si ponesse: « interdizione dai pubblici uffizi nell'amministrazione delle poste; » con ciò io credo che la pena verrebbe appunto a coordinarsi meglio col sistema già indicato nel Codice penale, secondo che accennava l'onorevole collega il senatore Fraschini.

Noi avremo, lo ripeto, una gradazione molto più esatta se noi la porteremo a sei mesi di carcere, estensibile a due anni, e di più applicheremo ai due anni l'interdizione dall'esercizio dei pubblici uffizi dell'amministrazione delle poste.

Così, aggravandosi la circostanza del reato, si aggraverebbe anche l'applicazione della pena, così insomma si stabilirebbe miglior proporzione tra questa e la colpa.

**FRASCHINI.** Io stesso dissi che la parola *deliberatamente* che accennava essere nel Codice penale, trattandosi di un impiegato delle regie poste, poteva sicuramente considerarsi come facilmente apposta nella legge attuale; onde io non pongo molta importanza all'aggiunta che aveva proposta, e mi associo a questo riguardo all'onorevole conte Sclopis.

Quanto poi all'altra parte del mio emendamento in cui io mi era ristretto a chiedere che si aggiungesse alla pena del carcere quella della sospensione dai pubblici uffizi, riconosco come ben più appropriata quella proposta dallo stesso onorevole conte Sclopis, motivo per cui mi associo pure in questa parte alla sua proposizione.

**DE FORNARI, relatore.** Domando la parola.

Gravi osservazioni sono state messe avanti sia per attenuare la penalità da infliggersi al reo, sia anche per aggravarla in certi casi.

Io considero appunto precipuamente il caso in cui si debba aggravare maggiormente, perchè in simili reati vi possono essere circostanze estremamente aggravanti; vari motivi possono determinare l'impiegato delle poste ad aprire o lasciar aprire, a sopprimere o lasciar sopprimere un piego, una lettera; ve ne possono essere di quelli estremamente dannosi, gravi, i quali possono influire sulla fortuna, sulla riputazione delle persone, sulla vita persino, sui più gravi interessi, ed allora io credo che si debba lasciare anche una maggiore latitudine, od almeno inserire una riserva per pene anche maggiori, e segnatamente quella dell'interdizione dai pubblici uffizi tutti, se ne fosse il caso; poichè possono emergere tali risultanze per cui questo fatto colpevole di un impiegato segnatamente dell'amministrazione postale, o di chi lo induca a tale prevaricazione, richieda il più severo grado di repressione penale.

Io credo, d'altra parte, d'accordo con uno degli onorevoli preopinanti, che la parola *deliberatamente* non è inopportuna, segnatamente a riguardo di un impiegato che lasciasse aprire la lettera indotto inconsideratamente per debolezza, cieca compiacenza a fallaci allegazioni, nel quale supposto, per contro, anche l'anno di carcere e la privazione dell'impiego, tanto più la interdizione da ogni pubblico ufficio, possono

essere pene eccedenti; laonde io penso che l'aggiunta proposta della parola *deliberatamente* riuscirebbe molto opportuna. Insisto dunque perchè in un senso e nell'altro sia lasciata al giudice una maggiore latitudine, o tutt'almeno sia fatta riserva di maggiori pene, e ben inteso di ogni dovuta indennità alle persone interessate allorchè dalle risultanze del processo risultasse che il delinquente in queste specialità abbia avuta l'intenzione più inoltrata di nuocere orse in estremo grado.

Per queste ragioni, per la gravità delle considerazioni, che sono insorte dalla discussione, tanto in un senso quanto in un altro, intorno alle quali facile non è determinare il voto, io proporrei che fosse l'articolo rimandato alla Commissione, affinchè ne proponesse una nuova redazione, che adegui la importanza de' fatti riflessi, conciliando insieme le correlative disposizioni vigenti nella legislazione penale.

**PRESIDENTE.** Dopo le date spiegazioni, i vari emendamenti presentati si sono ridotti a tre soli, vale a dire a quello del senatore Cristiani e del conte Sclopis...

**CRISTIANI.** Io mi unisco intieramente a quello proposto dal senatore Sclopis.

**PRESIDENTE.** È quello appunto che stava per chiedergli. Si riducono dunque a due: all'emendamento Sclopis ed alla proposta del commissario regio.

Io metterò in primo luogo ai voti l'emendamento Sclopis, il quale è così concepito:

« Incorre nella pena del carcere non minore di sei mesi estensibile ad anni due, e, nel caso di soppressione della lettera o piego, incorrono nella pena del carcere per due anni e nell'interdizione dai pubblici uffizi dipendenti dall'amministrazione delle poste. »

Domando se vi ha chi appoggi quest'emendamento.

(È appoggiato.)

**DI POLLONE, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Di Pollone.

**DI POLLONE, relatore.** L'ufficio centrale unanime non avrebbe difficoltà di accostarsi alla redazione proposta dal senatore Sclopis, di ridurre cioè la pena del carcere da 6 mesi a 2 anni; non così per la modificazione, che vorrebbe introdurre nell'interdizione che deve colpire chi disgraziatamente dimenticandosi delle leggi dell'onore, della delicatezza, non solo aprisse o lasciasse aprire una lettera, ma sopprimesse anche un piego, dalla soppressione del quale potessero derivare le più gravi conseguenze, poichè io considero, che colui che si rende colpevole di un tale delitto possa con tutta ragione essere segnato di marchio infamante, ed escluso per sempre da qualunque impiego che il Governo gli possa concedere. Ma si dirà che il Governo facendo il suo dovere certamente non ammetterebbe una persona che si fosse resa colpevole di sì grave delitto; ciò non basta però a persuadere l'ufficio centrale, il quale mantiene per confronto alla gravità del crimine, la gravità delle pene comminate dal Codice penale; quindi persisto nella prima proposta, che l'interdizione cioè si estenda indistintamente a tutti gli uffizi pubblici e non solo all'amministrazione delle poste.

**SCLOPIS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Sclopis.

**SCLOPIS.** La ragione per cui io mi sono fatto lecito di proporre questa limitazione, si è di coordinare la disposizione della legge colla disposizione del Codice penale.

L'articolo testè citato dall'onorevole senatore Fraschini è così concepito:

« L'aprimiento di una lettera o di un piego sigillato, o la soppressione di lettere o di pieghi fattasi deliberatamente da

chi non vi abbia alcun diritto, saranno puniti con multa estensibile sino alle lire cinquecento, ed ezianodio col carcere estensibile ad un anno, secondo le circostanze; salve le pene maggiori che fossero stabilite da leggi speciali riguardo agli impiegati delle regie poste. »

Il Codice penale ha determinato quella gravità che gli pareva veramente dovesse attribuirsi all'intrinseco di questo reato dell'aprimiento, della soppressione di un piego o d'una lettera.

Ha fatta una riserva, ma l'ha fatta unicamente in vista dell'esercizio dell'amministrazione del servizio postale. Ora, a me pare che sarebbe meglio servire all'intenzione primitiva del Codice penale, quando non uscendo dai limiti dell'amministrazione delle poste colpissimo il reo di questa punizione, la quale non toccherebbe ad altri limiti.

È inteso sicuramente che un Governo morale in cui tutte le parti si corrispondono, quando una persona colpita da pene per un grave reato, come è questo, non gli accorderà confidenza per gli altri impieghi; tuttavia, ripeto, mi pare che sarebbe meglio coordinata la disposizione di questa legge, quando non andando tant'oltre, stesse nei cancelli in cui pare l'abbia voluta circoscrivere la disposizione del Codice.

**PRESIDENTE.** L'emendamento Sclopis è stato ammesso dalla Commissione nella prima sua parte, vale a dire nella modificazione introdotta quanto alla pena del carcere, non così in quanto all'interdizione dai pubblici uffizi, la quale dall'ufficio centrale si vorrebbe assoluta, e che il senatore Sclopis vorrebbe ristretta ai soli impieghi dipendenti dalle regie poste. La Commissione rifiutando... (*Interrotto dal senatore Cristiani*)

**CRISTIANI.** Domando ancora la parola. Mi pare che nel sistema dell'ufficio centrale sarebbe impossibile l'ammissione di quella interdizione assoluta dai pubblici uffizi, perchè, lo ripeto, secondo il Codice penale (e di qui non si può uscire assolutamente), l'interdizione assoluta dai pubblici uffizi è una pena criminale, una pena principale. Ora l'interdizione limitata ad alcuni uffizi determinati, può essere una pena accessoria, e allora io comprendo che si aggiunga alla pena del carcere quella dell'interdizione dagli impieghi dipendenti da una amministrazione determinati; ma non posso assolutamente comprendere come si voglia punire col carcere un uomo, e per soprappiù punirlo con una pena principale, criminale, quale sarebbe quella dell'interdizione dai pubblici uffizi.

**PRESIDENTE.** Allorchè io fui interrotto, stavo per far notare che la ricusazione fatta dall'ufficio centrale dell'emendamento Sclopis nella seconda sua parte equivaleva ad un sottoemendamento; vale a dire l'ufficio centrale vorrebbe cancellare le parole *dipendenti dall'amministrazione delle poste*, e lasciare che l'interdizione dai pubblici uffizi li colpisce tutti.

Metto ai voti in primo luogo questo sottoemendamento dell'ufficio centrale.

Chi lo approva sorga.

(Non è ammesso.)

Ora metterò ai voti l'emendamento Sclopis.

**DE FORNARI.** Io credo che la mia proposizione di rimandare quest'articolo coi relativi emendamenti all'ufficio centrale possa essere adottata, e credo che sarebbe forse più prudente, mentre allo stato presente è impossibile che tutti comprendano il senso della votazione che si propone dalla Presidenza.

**PRESIDENTE.** Una proposizione sospensiva ha sempre la priorità. Il senatore De Fornari credendo impossibile di coor-

dinare all'improvviso questi emendamenti, crede che l'articolo debba rimandarsi alla Commissione.

Domando se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

Chi approva la sospensione voglia alzarsi.

(Il Senato rigetta.)

Pongo ai voti l'emendamento Sclopis.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Il Senato adotta.)

Ora metto ai voti...

**DI CASTAGNETTO.** Domanderei la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Di Castagnetto.

**DI CASTAGNETTO.** L'ufficio centrale unanime conchiude per il mantenimento di quest'alinea: *in nessun caso potrà servire di scusa un ordine superiore*; e quest'alinea è combattuto dall'onorevole commissario. Io prego il Senato a volere riflettere un momento all'effetto morale di questa disposizione; si tratta niente meno che di mettere gli impiegati in avvertenza a non ubbidire agli ordini dei loro superiori. L'onorevole commissario ha appositamente citata una disposizione del Codice penale, la quale non salva punto la responsabilità degli impiegati superiori, i quali sono complici del delitto commesso dai loro inferiori. Io credo che questa disposizione basta. Credo che la responsabilità, la quale nasce ai ministri dal fatto anche dei loro dipendenti sia più che sufficiente per cautelare l'inviolabilità del segreto delle lettere; ma io dico che inserire in una legge tal disposizione per cui gli inferiori non abbiano ad ubbidire agli ordini del loro superiore, è un precedente molto pericoloso, e che non è stato ancora espresso in alcuna disposizione legislativa. Io però voto per la soppressione nel senso proposto dall'onorevole commissario regio.

**PRESIDENTE.** Resta che il Senato deliberi sull'emendamento proposto dal commissario regio, vale a dire sulla soppressione dell'alinea della legge, sul quale appunto ha parlato l'onorevole senatore Di Castagnetto.

Chi approva la soppressione dell'alinea voglia levarsi.

**GIULIO.** È meglio votare l'alinea, e non la soppressione. *Voce.* È già soppresso.

**PRESIDENTE.** Dunque io metto ai voti l'articolo intero. Chi approva l'articolo 39 voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 40. È punito colla pena della reclusione chiunque falsifica i francobolli, ovvero fabbrica punzoni o strumenti atti a tale falsificazione, o fa scientemente uso di detti francobolli falsificati.

« È punito colla pena del carcere chi scientemente ritiene in casa od altrove francobolli come sovra falsificati, o le macchine destinate alla loro fabbricazione. »

Chi ammette l'articolo 40 voglia sorgere.

**DE CARDENAS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Sull'articolo?

**DE CARDENAS.** Appunto.

**PRESIDENTE.** Bisognava domandarla prima; l'articolo è già stato votato.

*Una voce.* È stata sospesa la votazione.

**GIULIO.** Non era ancora compiuta.

**PRESIDENTE.** L'ufficio crede che non fosse ancora votato l'articolo; dunque il senatore De Cardenas ha la parola.

**DE CARDENAS.** Avevo domandato la parola in quanto che non lo credevo votato, ed era per fare la seguente osservazione, cioè che è data una maggiore pena a chi tiene le macchine per fare dei francobolli falsificati, che a chi fab-

brica queste macchine. Non intendo il perchè si debba punire maggiormente il ritentore che il fabbricatore.

**CIBRARIO.** Io pregherei l'onorevole signor senatore di spiegare bene il suo concetto; mi pare che non risponda al dettato dell'articolo. Chi falsifica i francobolli o fabbrica punzoni è punito colla pena della reclusione, e chi ritiene solamente in casa od altrove i francobolli, colla pena del carcere.

**DE CARDENAS.** Dirò che mi sono spiegato male forse per essere stato interrotto; la cosa che io volevo spiegare è che viene stabilita una maggior pena pel servirsi di un bollo falso e farne uso scientemente, mentre questo è certamente minor delitto che non quello di ritenere in casa le macchine per falsificarlo; così appunto io volevo dire.

**CIBRARIO.** Risponde che la legge non determina i gradi della pena. La pena della reclusione può essere di maggiore o minore entità; in conseguenza si può applicare maggiore o minore secondo che sarà maggiore o minore il reato.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 40.

(È approvato.)

« Art. 41 (40). È punito con una multa di lire 51, ed in caso di recidiva di lire 100 estensibile a lire 500, chi fa uso di francobolli legittimi, i quali già avessero servito per la tassazione di altre lettere. »

Il senatore Alfieri ed il senatore Vesme domandano contemporaneamente la parola. Il primo la cede al secondo.

**VESME.** Proporrei che si aggiungesse in quest'articolo la parola *scientemente* che si legge in ambedue le parti dell'articolo precedente, e si dicesse *che fa scientemente uso di francobolli legittimi*, potendo facilmente essere il francobollo ceduto da chi ne cancella il segno, dal che si riconosce che ha già servito ad altra persona, la quale ne faccia uso ignorando l'inganno.

**ALFIERI.** Io aggiungerò ancora un'osservazione a quella fatta dal senatore Vesme, ed è che io non saprei bene spiegarmi come si arriverà ad accertare la contravvenzione di cui si tratta in quest'articolo.

Diffatti, come si può immaginare che si incorre nella pena comminata dall'articolo 41, fuorchè apponendo un francobollo il quale già avesse servito per la tassazione di altre lettere? Ma colui che getta la lettera nella buca della posta, dopo avervi apposto un francobollo che già aveva servito, non dà il suo nome.

La lettera non si può aprire, perchè non è questo un caso che sia stato riservato negli articoli antecedenti. Come si verrà dunque a conoscere l'autore di questa contravvenzione? Io non lo so immaginare.

Potrà essere che altri avendo maggior pratica che io non ho di queste cose, adduca un esempio di simil caso che si debba prevedere nella legge; io non lo seppi prevedere, e se veramente le ragioni sono per me, l'articolo diventerebbe inutile.

Io quindi bramerei che fosse data qualche spiegazione che ci dimostrasse che quest'articolo abbia la sua utilità.

**DI POLLONE, relatore.** Questo progetto di articolo (dico progetto di articolo, poichè quello cui accenna il senatore Alfieri fu mantenuto dall'ufficio centrale come era stato presentato dal Ministero), l'ufficio centrale lo ha esaminato sotto l'aspetto testè rilevato dal senatore Alfieri, e convenne unanimemente che sarebbe difficilissimo l'accertare la contravvenzione, ma tuttavia non impossibile; perchè poteva un francobollo che avesse già servito, essere sottoposto ad una raschiatura, e chi si dedicasse a quest'operazione potrebbe per avventura essere scoperto da persone la cui testimonianza

sarebbe riferita ai tribunali per la condanna. Si è voluto insomma, essendo un caso possibile, che il Governo non fosse disarmato, tanto più che questi avendo proposto tal misura, si è supposto che egli avesse mezzo di scoprire il reato in questione. Quanto alla proposizione del senatore Vesme, l'ufficio centrale non ha difficoltà di accettarla, quantunque la riconosca superflua.

**CIBRARIO.** Pare a me che sussista tuttavia ed in tutto il suo rigore l'osservazione fatta dal senatore Alfieri, perchè colla disposizione di quest'articolo si punisce chi fa uso dei francobolli, e non chi altera i francobolli di cui si è già fatto uso per servirsene ad impostare nuove lettere con franchigia. Ma chi fa uso di francobolli non può essere punito, non può essere scoperto, fuorchè si apra la lettera; ora la lettera non si può aprire: dunque il caso cui accennava il senatore Di Pollone non è quello accennato dal senatore Alfieri, non è quello che è colpito dalla disposizione punitiva dell'articolo.

**DI POLLONE, relatore.** È stato forse per difetto di chiarezza nelle spiegazioni che si sono date se continua il dubbio a cui si accenna; ma è appunto il disposto dell'articolo 41 quello che dice: « è punito con multa di lire 51, ed in caso di recidiva di lire 100, estensibile a lire 500 contro chi fa uso di francobolli legittimi, i quali già avessero servito per la tassazione di altre lettere. » Ho detto che era difficile il giungere a scoprirlo, ma non impossibile.

Suppongo che fosse presente chi vedesse a porre sulla lettera un francobollo falsificato: questi ne potrebbe fare testimonianza, e potrebbe quindi intentarsi un processo.

Io potrei ripetere ancora una volta che è difficile e difficilissimo lo scoprire questo reato, ma non impossibile.

Si è creduto di lasciare il Governo in grado di far uso di un mezzo per impedire l'uso dei francobolli.

Senza però venire all'apertura della lettera l'amministrazione delle poste comincerà per tener conto del francobollo che avrà già servito, tasserà la lettera e potrà qualche volta procurarsi indizio sul mittente dallo stesso destinatario.

**DI COLLEGGNO GIACINTO.** Tutto quello che si è detto finora mi pare che non risponda alle osservazioni del senatore Cibrario, che la legge cioè non colpisce chi riproduce i francobolli che già servirono una volta, in istato da poter servir di nuovo, ma colpirebbe solamente quelli che si servono di questi francobolli, e non quelli che alterano e li preparano.

Chi potesse raccogliere francobolli che hanno già servito, vi cancellasse il bollo della posta, e li rivendesse, non sarebbe colpito dalla legge.

**DI POLLONE, relatore.** La vendita de' francobolli è di esclusiva prerogativa del Governo; nessuno quindi può vendere francobolli: nella legge del 18 novembre sulla tassa delle lettere, se mal non mi appongo, avvi una disposizione in proposito; non ho il testo presente, ma sta in fatti che la vendita dei francobolli è di esclusiva proprietà del Governo, il quale li vende come vende le polveri, il tabacco, nella stessa guisa che provvede per tutto ciò che dipende dai monopoli che le leggi gli accordano.

**PRESIDENTE.** Il signor senatore Vesme propone un emendamento accettato dalla Commissione, di aggiungere, cioè, la clausola *scientemente*; non vi ha bisogno di appoggio, perchè è già accettato dalla Commissione: quindi lo pongo ai voti.

Chi approva l'aggiunta della parola *scientemente*, voglia sorgere.

(È approvata.)

Non resta che a porre ai voti l'articolo intero così modificato.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 42 (41 nell'ordine del lavoro della Commissione):

« È punito con una multa di lire 51, ed in caso di recidiva di lire 100 estensibile a lire 500 chi fa uso di francobolli legittimi i quali già avessero servito per la tassazione di altre lettere. »

Chi approva sorga.

(È approvato.)

**DI BENEVELLO.** Vedo qui una multa di 500 lire: trovo assai grave tale multa per chi, per esempio, scrivesse una quartina...

Voci. No! no! È nell'articolo precedente già votato.

**DI BENEVELLO.** Non vedo il perchè dovrà essere punito un semplice scritto di qualche economista, e dovrà essere considerato come un'infrazione; a me pare che non possa essere considerato di tale natura uno scritto quando non ha sottoscrizione: vorrei quindi un emendamento...

**DI POLLONE, relatore.** Se il Senato me lo concede vorrei dire due parole di spiegazione all'onorevole senatore Di Benevello.

Questa disposizione, la quale si scorge contenuta in tutte le leggi postali di tutti i paesi, ha per iscopo di evitare che vengano frodati i diritti che spettano all'erario pel servizio che rende al pubblico, mentre è provato che vi sono delle intelligenze, malgrado leggi proibitive, colle quali certe persone che hanno frequenti relazioni, mediante segni di convenzione, corrispondono perfettamente senza pagare. Dice senza pagare, perchè un giornale paga due centesimi di affrancamento, mentre una lettera che avesse da contenere quelle spiegazioni che si possono scrivere sulla fascia, o sul margine di un giornale, costerebbe molto di più, e finora costava somme fortissime, se si considerano, per esempio, le tasse che si pagavano per le lettere provenienti dalla Francia, le quali costeranno assai meno a cominciare dal 1° luglio; ma allora una lettera che andava in Francia non pagava meno di 25 soldi, ed un giornale alla stessa destinazione, per quanto grande fosse il suo formato, non pagava che 5 centesimi.

Ognuno sa come accadesse che si usasse la frode di scrivere o sul margine od anche fra le linee del giornale una lettera intera.

Questo fatto dimostrato dalla pratica, consiglia di mantenere nella legge la proibizione assoluta onde non si possa introdurre questo metodo di corrispondenza, che, lo ripeto, è proibizione analoga a quelle che si trovano in tutte le leggi postali di tutti i paesi.

**SCLOPIS.** Sarò molto più moderato nella mia domanda di quello che non sia stato l'onorevole mio amico senatore Di Benevello. Io chiederò soltanto all'ufficio centrale se non crede che colle parole « qualche scritto a mano » possa per avventura comprendersi l'indicazione della persona a cui la gazzetta, o il foglio periodico è diretto.

Io sono certo che questa semplice indicazione, secondo l'interpretazione comune, ed anzi secondo il senso comune, non darebbe luogo ad una contravvenzione; tuttavia ciò potrebbe accadere; bisogna anche temere dei farisei. Dunque mi pare che non si guasterebbe per niente la legge quando dopo di avere indicato « qualunque scritto a mano » si mettesse tra parentesi: « eccetto l'indicazione del nome della persona a cui è diretto. »

**DI POLLONE, relatore.** Parlerò come relatore.

Io crederei, mi si perdoni l'espressione, questa riserva alquanto puerile, mentre non può venire in capo a nessuno

che si mandi una gazetta, un giornale senza che abbia un indirizzo. Quindi sottometto alla saviezza dello stesso proponente se non sia veramente superflua quest'eccezione.

**SCLOPIS.** Ordinariamente l'indirizzo si fa sulla fascia. Ma accade molte volte che si faccia sulla fascia e che vi sia l'indicazione anche nello stampato. E questo avviene quando si trasmettono per via indiretta degli stampati colla direzione ad una persona la quale poi li riceve dalla posta mandati da un altro individuo. Gli è appunto per togliere la possibilità di questa cattiva interpretazione della legge e per evitare questo, dirò col relatore, puerile timore che io, tenero anzi tutto della chiarezza nella redazione delle leggi, domando se non sarebbe per avventura opportuno l'escludere questo caso di involontaria infrazione.

**DI POLLONE, relatore.** Non vorrei veramente abusare dei momenti del Senato, ma non posso che ripetere ciò che già dissi, che cioè quest'articolo è ripetuto in tutte le leggi di tutti gli Stati, e che ovunque si mandano dai giornalisti gazette colla fascia su cui sono stampati i nomi; ma ciò non esclude che qualunque individuo, il quale voglia mandare uno stampato, sia periodico o no, possa mettervi una fascia e spedirlo con un indirizzo a mano. Il fatto lo prova, mentre in giornata sempre si mandano senza nessuna difficoltà stampati d'ogni sorta con una fascia ed un indirizzo a mano.

Io credo che non possa veramente accadere il supposto temuto dall'onorevole mio amico senatore Sclopis intorno all'applicazione di quest'articolo.

**CIBRARIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Cibrario ha la parola.

**CIBRARIO.** Era solamente per osservare che finora l'amministrazione delle poste desiderava, anzi, se non isbaglio, prescriveva che vi fossero due indirizzi, uno sulla fascia e l'altro sul libro o sulla carta stampata, perchè qualche volta accade che si rompe la fascia, ed in tal caso non si saprebbe più dove recapitare i libri o gli altri stampati che si mandano.

Per conseguenza io sono dell'avviso dello stesso relatore, cioè che questa disposizione non colpisce per nulla il caso eccezionale di cui parlava il mio amico senatore Sclopis, e di cui io ora discorro.

**PRESIDENTE.** Chieggo al senatore Di Benevello se ha l'emendamento in pronto.

**DI BENEVELLO.** Questo non scioglie la questione, ed avverrà sempre che, ogniquale volta vi saranno due indirizzi, si dovrà pagare per due, appunto come diceva l'onorevole senatore Plana.

(Il senatore Plana, interrompendo l'oratore, proferisce alcune parole che non si intendono dalla stenografia.)

**VESME.** Quanto venne testè detto dall'onorevole senatore Plana era io pure per dirlo; e voleva chiedere che si concedesse facoltà di scrivere sul foglio stampato o nel libro che s'invia per la posta, non solo l'indirizzo della persona alla quale si manda, ma anche il nome del mittente, perchè avviene spesso principalmente quando si mandano libri, che si metta sull'indirizzo del libro: *al tale, omuggio del tale, ecc.*

In pratica vediamo che finora questo non si è tenuto come una infrazione; ma siccome la legge esclude assolutamente qualunque scritto a mano, ne avverrà che non si potrà nemmeno apporre il nome del mittente.

Mi occorre ancora di muovere un'altra questione, che mi accennano ora due onorevoli senatori. Accade sovente che si mandano da un luogo ad un altro prove di stampa, sulle quali vi sono correzioni; caso frequente, quando l'autore si trova lontano dal luogo dov'è posta la stamperia. Vorrei sapere se questo caso sia pure compreso nel presente articolo.

**DI POLLONE, relatore.** Non potrei che riferirmi alla risposta che diedi al senatore Di Collegno allorquando faceva la stessa obbiezione in occasione della discussione della legge 18 novembre sulla tariffa delle lettere e giornali, cioè che una correzione di stampa vale sempre come fosse stampa; così fu sempre dagli impiegati delle poste interpretato in ogni tempo, e non dubito che lo sarà in avvenire, perchè è cosa naturale e ragionevole.

**SCLOPIS.** Io credo che possa accadere, e accada spesso, che nella revisione delle bozze di stampa, non solamente dei cambiamenti di lettere si incontrano, ma eziandio cambiamenti totali di periodi. Questa è la disgrazia comune di tutti gli scrittori i quali non sono sempre certi delle espressioni definitive del loro pensiero.

Non so veramente se nell'interesse della legge si potrebbe tollerare quest'uso; per quanto io desidero che siano agevolate queste comunicazioni, anche per le stampe, che si fanno da un paese in un altro, temerei per altro che potessero trascendere in abuso assai grave, e mi limiterei soltanto ad appoggiare ciò che già indicava l'onorevole senatore Vesme, vale a dire che si facesse l'accettazione soltanto per l'indicazione dei nomi del mittente e del destinatario.

**PRESIDENTE.** Le osservazioni finora fatte potranno avere o non avere la loro importanza, e di ciò sarà giudice il Senato. A me altro dovere non incombe che mettere ai voti l'articolo giacchè queste osservazioni non hanno condotto alcun oratore a fare la menoma proposizione in iscritto.

**VESME.** Vi fu una proposta di emendamento.

**PRESIDENTE.** Ma non fu scritto.

**VESME.** Allora pregherei il presidente di permettermi di scriverlo.

**PRESIDENTE.** In tal caso altro non mi resta che invitare il Senato a sospendere la discussione.

**DESPIRE, commissario regio.** Je crois que la question se trouve déjà entièrement décidée par la loi du 18 novembre sur la taxe postale. L'article 29 de cette loi, porte que les feuilles imprimées ne doivent contenir ni sur des feuilles à part, ni sur les bandes, ni sur les marges, aucun écrit à la main.

En conséquence il ne s'agit donc plus que d'appliquer la peine en cas de contravention aux dispositions de cet article.

**PRESIDENTE.** Domando di nuovo al senatore Di Benevello se vuole redigere il suo emendamento.

**DI BENEVELLO.** Il mio emendamento sarebbe di aggiungere dopo la frase *qualche scritto a mano*, quella: *e sottoscritto*.

**PRESIDENTE.** Il senatore Vesme propone il seguente emendamento, cioè dopo le parole *qualche scritto a mano*, di aggiungere *tranne il nome del mittente e del destinatario*.

Domando se vi ha chi l'appoggi.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo coll'aggiunta fatta.

(È approvato.)

\* Art. 43. Il furto del danaro, od effetti rimessi agli uffici di posta, è punito come quello delle cose spettanti all'amministrazione stessa. »

Chi ha in animo di approvare voglia levarsi.

(È approvato.)

\* Art. 43 (44). Coloro i quali assalgono i corrieri, staffette, messaggieri, pedoni, le vetture corriere e le vetture pub-



bliche incaricate del servizio delle corrispondenze della posta, per togliere loro le lettere od i dispacci, ovvero anche solo alcuni di essi, sono puniti colle pene stabilite dall'articolo 644 del Codice penale. »

Chi adotta sorga.

(È approvato.)

« Art. 46 (45). L'infrazione alle disposizioni dell'articolo 18 è punita colla multa di primo grado, senza pregiudizio della indennizzazione dovuta ai mastri di posta fraudati. »

Qui l'ufficio centrale, seguendo ciò che già fece altre volte in alcuni articoli precedenti, specifica la pena, vale a dire ch'essa sarà di lire 51 a 100, formolando l'articolo così:

« L'infrazione alle disposizioni dell'articolo 18 è punita colla multa di lire 51 a 100, senza pregiudizio della indennizzazione dovuta ai mastri di posta fraudati. »

Metto ai voti l'articolo così ridotto.

(È approvato.)

« Art. 47 (46). Per le infrazioni all'articolo 19 i viaggiatori in posta debbono risarcire i titolari delle stazioni defraudate, ed i postiglioni sono immediatamente licenziati dal servizio. »

Chi adotta voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 48 (47). È punito con ammenda di lire 15 a lire 30 chiunque contro il disposto dell'articolo 30 non lascia libero il passaggio ai corrieri ed ai viaggiatori in posta, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal Codice penale, ove la trasgressione fosse accompagnata da ingiurie o da violenze. »

**CRISTIANI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CRISTIANI.** All'occasione dell'articolo 53 ebbi l'onore di proporre un emendamento, che fu gradito dall'ufficio centrale, quello cioè di ridurre il *minimum* da lire 10 a lire 5. Io farei ora la medesima proposizione in ordine a quest'articolo 48.

Veramente il *minimum* di lire 15 mi pare esuberante se si considera la natura della contravvenzione che è imputata, la quale non è di non lasciar il libero passaggio ai corrieri ed ai viaggiatori in posta; e mi persuado tanto più a fare questa proposizione in quanto che poi nell'articolo 49, che segue, si adotta la stessa base di penalità, che è di lire 15 a 30, per tutt'altra natura di contravvenzioni assai più gravi, quali sono quelle che concernerebbero i concessionari di vetture pubbliche, che passando avanti alla stazione cercassero di fraudare il pagamento dei diritti.

Quest'atto, come ben si vede, è di un'indole ben diversa da quello di non lasciare libero il passaggio ad un corriere o ad una vettura in posta.

Quindi nell'articolo 49 lascerei il *minimum* a lire 15; ma nell'articolo 48 lo ridurrei anche a lire 5. Proporrei dunque di dire: « nell'ammenda da lire 5 a lire 30. »

**DI POLLONE, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

**DI POLLONE, relatore.** Il motivo di quest'aggravio di pena è stato considerato sotto questo aspetto, cioè che si voleva punire chi impediva l'esecuzione di un servizio pubblico, perchè non bisogna considerarlo soltanto sotto l'aspetto dei viaggiatori in posta, ma specialmente per chi impedisce il passaggio ai corrieri; per assimilazione si aggiunge ai viaggiatori in posta; quanto ai viaggiatori in posta, converrà volentieri coll'opinione dell'onorevole preopinante, ma quanto all'impedire il passo ai corrieri che sovente hanno

l'obbligo di trovarsi ad ora fissa per le coincidenze stabilite con altri corrieri che arrivano sulle frontiere e che devono progredire, trovo forse necessaria questa gravità di pena; tuttavia siccome non sarebbe tolto il *maximum* della pena, che potrà essere applicata dai tribunali nei casi gravi, l'ufficio centrale non ha difficoltà di aderire alla proposizione del senatore Cristiani.

**PRESIDENTE.** Io pongo dunque ai voti l'emendamento del senatore Cristiani acconsentito dalla Commissione, vale a dire di ridurre il *minimum* di lire 15 a lire 5.

Chi ciò approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo intero così modificato.

(È approvato.)

« Art. 49 (48). I concessionari di vetture pubbliche nazionali non meno che gli impresari di vetture pubbliche ed i vetturali esteri di cui agli articoli 22, 23, 24 e 28, i quali oltrepassano le stazioni senza pagamento della retribuzione ivi stabilita a favore dei mastri di posta, incorrono nell'ammenda di terzo grado oltre ai diritti dovuti ai mastri di posta. »

Qui occorre la stessa spiegazione data dalla Commissione agli articoli antecedenti, in luogo di dire terzo grado, si dirà: nell'ammenda di lire 15 a lire 30.

Chi ciò approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 50 (49). Per tutti gli altri reati commessi a pregiudizio dell'amministrazione delle poste, non contemplati dalla presente legge, si osserverà quanto è disposto dal Codice penale. »

(È approvato.)

« Le contravvenzioni di competenza dei giudici di mandamento sono prescritte dopo tre mesi dal giorno in cui sono state accertate. Per le contravvenzioni di competenza dei tribunali di prima cognizione, la prescrizione non si acquista che dopo un termine doppio di quello stabilito nei casi sovra indicati. »

**CRISTIANI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Prima di accordarle la parola, debbo dire che la Commissione sostituisce a quest'articolo le parole seguenti: « I reati si prescrivono, se di competenza dei giudici di mandamento, dopo tre mesi; se di quella dei tribunali di prima cognizione, dopo sei mesi dal giorno in cui vengano legalmente accertati. »

La parola è al senatore Cristiani.

**CRISTIANI.** Le osservazioni che desiderava di sottoporre al Senato si riferiscono ad ambedue gli articoli 51 e 52.

L'articolo 51 riflette le contravvenzioni state accertate, e stabilisce la natura della prescrizione, secondo che si tratta di contravvenzioni lasciate o alla competenza dei giudici di mandamento, o a quella dei tribunali di prima cognizione.

L'articolo 52 invece dice: « Se le contravvenzioni non sono state accertate, la prescrizione ha luogo dopo un anno dal giorno in cui furono commesse. »

Ora, quantunque io non mi dissimuli gli effetti di questo cangiamento, aggiungerò però che per il servizio regolare della giustizia sarebbe ottimo che le leggi tutte fossero coerenti ai principii generali del Codice penale, e che quando la stessa pena è stabilita per la stessa natura di reato sia lasciata alla competenza degli stessi giudici per cui si è stabilita anche la stessa procedura. Per altro io non mi dissimulo che, nella particolarità del caso presente, vi possa essere qualche ragione per iscostarci dalle regole che il Codice penale ha stabilite relativamente alla prescrizione delle con-

travvenzioni nei casi contemplati dagli articoli 51 e 52. Veramente per la natura delle contravvenzioni di cui si tratta (le quali sono assai fugaci) una prescrizione così continuata, come la sarebbe nel senso degli articoli 145 e 146 del Codice penale, potrebbe essere troppo prolungata; ma decisamente perchè io la trovo troppo prolungata crederei che non si debba fare quella distinzione che l'articolo 52 non fa. E per verità, in quanto alle contravvenzioni che sono di competenza dei giudici di mandamento, cioè delle contravvenzioni punite con semplici pene di polizia, sta bene che si sia ridotto il tempo, ma io vorrei che non si fosse poi allungato nel caso in cui la contravvenzione non sia stata accertata, perchè non so vedere il vantaggio che ci sarebbe per il regio fisco, quando dopo aver lasciato trascorrere tre mesi senza accertare una contravvenzione di competenza del giudice di mandamento, avesse ancora altri nove mesi per intentare un'azione penale. Oltre allo aversi una gran difficoltà a riunire le prove di queste contravvenzioni le quali, io ripeto, sono assai fugaci, sono persuaso che non si prevarrebbe mai del diritto lasciato dalla legge, perchè si troverebbe nell'opinione pubblica una tal quale aversione ad intentare, dopo tanto tempo, un'azione penale per una contravvenzione di così minima importanza. Quindi io proporrei di concepire gli articoli 51 e 52 nel modo seguente, cioè, l'articolo 51:

« I reati di competenza dei giudici di mandamento si prescrivono dopo tre mesi dal giorno in cui furono commessi. »

E l'articolo 52:

« I reati di competenza dei tribunali di prima cognizione, si prescrivono dopo sei mesi dal giorno in cui sono stati accertati, e se non sono stati accertati, dopo un anno a decorrere dal giorno in cui furono commessi. »

Prima di terminare aggiungerò ancora un'osservazione, ed è questa: che nell'estensione dell'articolo da me proposto non ho riprodotto la parola *legalmente* accertati che credette l'ufficio centrale di aggiungere all'articolo ministeriale. Io veramente non mi seppi rendere bastevol ragione del motivo pel quale siasi persuaso l'ufficio centrale ad aggiungere questa parola.

Ed invero, secondo il mio avviso, il Ministero, parlando di contravvenzioni accertate, ha voluto alludere a contravvenzioni di cui si fosse fatto processo verbale. Se l'ufficio centrale, aggiungendo la parola *legalmente*, non ha voluto dire altro che quello che secondo me significava sufficientemente la parola dell'articolo ministeriale, non ci vedrei difficoltà a lasciarla; ma qualora esso coll'aggiunta della parola *legalmente* avesse voluto alludere ad altro, cioè che i fatti accertati fossero stabiliti *legalmente* (siccome quest'accertamento legale non si potrebbe altrimenti conseguire se non mediante un giudicato), allora parmi che si cambierebbe tutto il sistema della legge, perchè nel senso del progetto ministeriale io credo che non si voglia contemplare se non una prescrizione dell'azione penale, laddove in quello dell'ufficio centrale si alluderebbe alla prescrizione della pena, ed in questo caso non crederei ammissibili le parole *legalmente accertati*.

**DI POLLONE, relatore.** Comincerò per dichiarare in risposta all'ultima osservazione fatta dall'onorevole preopinante che l'ufficio centrale non ha avuto in mente nel proporre la parola *legalmente* se non che di porre un sinonimo a quella *regolarmente*, cioè un procedimento regolare, e non legale nel senso supposto dall'onorevole preopinante.

In quanto poi alle variazioni da esso proposte, non crederrebbe di poterle adottare trovando che sia giustamente stabilita la differenza che si è notata nell'articolo 51, e facendo

la differenza dei reati accertati da quelli non accertati. Ed è appunto per dar maggior latitudine onde tutelare gli interessi dello Stato che ha voluto prolungare sino ad un anno quelli che non sono accertati.

Essendo tale il motivo della sua persistenza, non può che mantenere il suo divisamento.

**CRISTIANI.** Mi sarà male spiegato, perchè vedo dalle risposte del relatore che esso non ha veramente compreso in che consistesse la differenza del mio emendamento.

Riguardo alle contravvenzioni di competenza dei tribunali di prima cognizione io ammetto la differenza stessa che è nel progetto; ma è relativamente alle contravvenzioni di competenza dei giudici di mandamento che io non vedo il motivo di stabilire una differenza, cioè di lasciare al fisco, dopo trascorsi tre mesi, senza avere accertata la contravvenzione, la facoltà d'intentare un'azione penale.

Per verità, quali sono poi queste contravvenzioni per cui si lascierebbe al fisco il diritto di un anno intero per intentare un'azione penale, se non quelle contemplate negli articoli 33, 34, 48, 49, cioè quelle che riflettono il semplice javio di carte, di lettere, in frode della legge? L'articolo 48 riguarda quelli che non lascieranno libero il passaggio, il 49 quelli che passano avanti gli uffici di posta senza avere pagato il diritto. Ora io domando: se queste contravvenzioni di così minima importanza non si sono accertate nei tre mesi in cui furono commesse, qual interesse può avere il Governo di serbarsi ancora nove mesi per poter intentare un'azione penale? L'azione che esso volesse intentare dopo tre mesi, sicuramente avrebbe un carattere vessatorio; dunque io faceva questa distinzione: per quanto a quelli che sono di competenza dei giudici di mandamento, o puniti di semplice pena di polizia che hanno così minima entità, io lascierei che la prescrizione fosse acquistata dopo tre mesi; in quanto poi agli altri che avrebbero maggior entità, lascierei che ci fosse la distinzione medesima che il progetto ha stabilito, vale a dire ci fosse per quelli accertati la prescrizione di sei mesi, e per quelli non accertati la prescrizione di un anno.

**DI POLLONE, relatore.** L'oratore si è spiegato e si spiega sempre con tanta chiarezza, perchè io non avessi capito il suo intendimento; sarò io che per amore di brevità, per non trattenere di troppo il Senato, non avrò sufficientemente risposto; mi pare per altro di avere detto che il motivo che induce l'ufficio a persistere si è l'interesse dello Stato, cioè d'aver maggior tempo onde recuperare ciò di cui per avventura potesse essere defraudato. Questo solo motivo era quello (e sussiste tuttora) che induceva l'ufficio a mantenere il termine di un anno anche per le contravvenzioni di competenza dei giudici di mandamento.

**SCLOPIS.** Io mi unisco perfettamente a quanto l'onorevole senatore Cristiani su quest'importante materia ha discusso, e l'adesione che vi presta, almeno in parte, l'ufficio centrale, mi dà luogo a credere che l'articolo verrà modificato. Ora mi parrebbe opportuno che quest'istesso articolo si modificasse pure nei modi di locuzione, poichè dovendo parlare di termini legali conviene che si parli con una certa esattezza.

Io non trovo esatto lo spiegarsi in questo modo: si prescrivono dopo tre mesi; si dovrebbe dire *in tre mesi, col trascorso di tre mesi*, altrimenti si potrebbe credere che il termine della prescrizione cominciasse dopo tre mesi, e allora sicuramente non si compierebbe l'intento della legge.

Il Codice penale, che dà norma nella terminologia legale,

si serve sempre di quest'espressione col trascorso di un tal tempo, ma non dopo il tal tempo.

Dunque modificandosi in altra parte l'articolo, proporrei al Senato di modificare anche questa dicitura.

**PRESIDENTE.** Prima di chiedere se il Senato appoggia le modificazioni proposte dal senatore Cristiani, debbo interrogare il medesimo se intenda, o no, di ammettere la surrogazione dell'avverbio *regolarmente* proposta dall'ufficio, invece della proposizione che egli faceva di togliere la parola *legalmente*.

**CRISTIANI.** Acconsento alla surrogazione.

**PRESIDENTE.** Chi approva di sostituire la parola *regolarmente* alla parola *legalmente* sorga.

(È approvato.)

Ora domando se vi ha chi appoggi l'emendamento proposto dal senatore Cristiani, il quale è così concepito:

« I reati di competenza dei giudici di mandamento si prescrivono nel trascorso di tre mesi dal giorno in cui furono commessi. »

Chi appoggia quest'emendamento e la variazione proposta dal senatore Sclopis, cui acconsente l'autore, voglia levarsi.

(È appoggiato.)

Metto ai voti l'articolo 50 (51 del progetto ministeriale) secondo l'emendamento Cristiani,

(Il Senato adotta.)

Articolo 52 corrispondente al 51.

Darò lettura della nuova redazione:

« I reati di competenza dei tribunali di prima cognizione si prescrivono nel trascorso di sei mesi dal giorno in cui sono stati accertati, e se non sono stati regolarmente accertati, nel trascorso di un anno a decorrere dal giorno in cui furono commessi. »

Chi approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Art. 53 (52). « La prescrizione viene interrotta nel caso che nell'intervallo si sia commessa altra contravvenzione dalla stessa persona; in questo caso la prescrizione non decorrerà che dal giorno dell'ultima contravvenzione. »

L'ufficio centrale propone la seguente redazione:

« La prescrizione viene interrotta ove nell'intervallo si sia commesso altro reato dalla stessa persona; in questo caso la prescrizione non decorrerà che dal giorno dell'ultimo reato. »

**SCLOPIS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Sclopis ha la parola.

**SCLOPIS.** Bramerei di avere dall'ufficio centrale una spiegazione.

Surrogando la parola *reato* a quella di *contravvenzione* che stava nel progetto ministeriale, intende l'ufficio centrale che qualunque reato che sia commesso dalla persona, a cui carico esisteva la contravvenzione, interrompa la prescrizione, di qualunque genere sia questo reato?

**DI POLLEONE, relatore.** Reato dello stesso genere.

**SCLOPIS.** Allora sarà bene di dire *reato dello stesso genere*, perchè, siccome la legge sta nella prescrizione ed al rigore dei termini, se si mette nell'articolo quell'ove nell'intervallo si sia commesso altro reato, si potrebbe credere essere un reato di qualunque specie che possa dare luogo a questa decadenza.

E siccome l'intendimento della Commissione è che sia dello stesso genere, sarà bene spiegarlo.

**PRESIDENTE.** Per togliere il dubbio, dopo la parola *reato* si aggiungerebbe di *egual natura*.

Domando se l'ufficio centrale appoggia quest'aggiunta.

**DI POLLEONE, relatore.** Era perfettamente il suo intendimento come io aveva accennato.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo così modificato.

Sorga chi lo ammette.

(È approvato.)

« Art. 54 (53). Le disposizioni dei precedenti articoli non sono applicabili alle contravvenzioni commesse dagli impiegati dell'amministrazione, o da altri impiegati pel Governo incaricati di accertare le contravvenzioni, a riguardo dei quali la prescrizione è regolata dalle leggi generali. »

L'ufficio centrale non ha fatto che sostituire alla parola *contravvenzione* la parola *reato*.

Chi approva l'articolo come è stato modificato dalla Commissione voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 55 (54). I reati puniti dalla presente legge con semplice pena pecuniaria possono estinguersi mediante pagamento di una somma a titolo di oblazione, purchè l'imputato non sia recidivo. »

L'oblazione debbe aver luogo prima che la sentenza sia passata in giudicato. »

Chi adotta si rizzi.

(È approvato.)

« Art. 56 (55). L'oblazione debb'essere fatta mediante contemporaneo deposito della somma offerta alla segreteria del giudice di mandamento nel cui distretto segui il reato: qualora però all'epoca dell'oblazione la causa si trovi già avanti il tribunale o magistrato, la detta oblazione e contemporaneo deposito debbono essere fatte alle rispettive segreterie. »

Il segretario trasmette la stessa oblazione col deposito e gli atti relativi all'ufficio di posta locale, e dà all'oblato, se la richiede, copia dell'atto di oblazione. »

Chi approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 57 (56). L'accettazione dell'oblazione per i reati puniti con ammenda si fa dall'impiegato delle poste superiore in grado nella provincia e previo il visto dell'avvocato fiscale; e per i reati puniti con multa, l'accettazione vien fatta dal capo dell'amministrazione, previo il visto dell'avvocato fiscale o dell'avvocato fiscale generale rispettivamente, secondochè la causa sarà vertente avanti il tribunale di prima cognizione od avanti il magistrato d'Appello. »

(È approvato.)

« Art. 58 (57). Nell'oblazione non s'intendono mai comprese le spese del procedimento ed i diritti di posta per le lettere, i pieghi, giornali, gazzette ed altre opere periodiche portate in frode. »

(È approvato.)

« Art. 59 (58). L'oblazione sospende il corso del procedimento che si prosegue nel caso di non accettazione. »

L'ufficio centrale ha creduto di dover aggiungere che « l'oblazione sospende non solamente il corso del procedimento che si prosegue nel caso di non accettazione ma eziandio quello della prescrizione. »

(È approvato.)

« Art. 60 (59). Le pene pecuniarie stabilite dal capo primo sono rispettivamente aumentate di un grado quando si tratta di recidivi. »

(È approvato.)

« Art. 61 (60). Sono considerati recidivi gli imputati che dopo essere stati condannati con sentenza divenuta irrevoca-

bile, commettono un nuovo reato contemplato dalla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 62 (61). I proprietari di vetture pubbliche, i vetturali, mulattieri, conducenti, pedoni, barcaioli, sono tenuti civilmente per le pene pecuniarie incorse dai loro commessi, agenti, preposti. »

(È approvato.)

« Art. 63 (62). La metà delle multe, ammende ed oblazioni fa parte del prodotto dell'amministrazione delle poste, e l'altra metà è devoluta a quelli che hanno accertato il reato. »

(È approvato.)

« Art. 64 (63). Sono di giurisdizione ordinaria tutte le cause nelle quali l'amministrazione delle poste ha interesse, sia che abbiano per oggetto una questione meramente civile, o siano la conseguenza di un reato. »

(È approvato.)

« Art. 65 (64). Tosto che gli ufficiali delle poste, e gli agenti di polizia e di gabelle abbiano, a norma degli articoli 6, 7 e 8, scoperto qualche reato in pregiudizio dell'amministrazione delle poste, debbono per l'accertamento del medesimo stendere apposito verbale in conformità dell'articolo 46 del Codice di procedura criminale, e farne la trasmissione all'autorità giudiziaria nei termini e modi spiegati all'articolo 48 dello stesso Codice. »

(È approvato.)

« Art. 66 (65). Nell'istruttoria di tutte le predette cause si osserveranno le disposizioni portate dalle veglianti leggi generali. »

(È approvato.)

Al titolo III l'ufficio centrale propone di aggiungere *disposizioni generali*. Quest'aggiunta non pare dover fare oggetto di votazione.

« Art. 67 (66). Sarà provveduto con regolamenti approvati da regi decreti, alla parte esecutiva delle disposizioni contenute nella presente legge, alla fissazione del prezzo dei cavalli e del nolo dei legni, della mercede ai postiglioni, non meno che alle varie parti del servizio della posta-lettere e della posta-cavalli. »

(È approvato.)

« Art. 68 (67). Questa legge riceverà il suo effetto a far tempo dal 1° gennaio 1852. Dalla detta epoca s'intenderanno abrogati tutti i provvedimenti anteriori relativi alle materie contemplate nella medesima. »

Qui l'ufficio ha creduto bene variare il vocabolo *relativi* in quello di *contrari*.

Chi approva l'articolo con questa variazione sorga.

(È approvato.)

Si procede allo squittinio segreto.

(Il senatore Giulio fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti.....	52
Voti favorevoli.....	46
Contrari.....	6

(Il Senato adotta.)

Avendo interrogato parecchi dei signori senatori, onde vedere se erano disposti ad incominciare oggi la discussione del progetto di legge pel riordinamento del servizio postale colla Sardegna, si esternò il desiderio che essa venisse rimandata a domani.

Propongo adunque che il Senato rimandi a domani l'esame della suddetta legge alle ore 2 pomeridiane.

La seduta è levata alle ore 4 e 3/4.